

Part-time: obbligatorio indicare l'esatta collocazione dei turni

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 aprile 2024, n. 11333, ha ritenuto che la possibilità – di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 81/2015 – di prevedere lo svolgimento dell'orario *part-time* in turni anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite non comporta anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite. Una simile interpretazione sarebbe illogica e in contrasto anche con la *ratio* protettiva del *part-time*: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto a tempo parziale. Ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, com'è accaduto con il contratto di lavoro del caso di specie, in cui non era contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e si prevedeva soltanto che essi sarebbero stati comunicati in via successiva.

Part-time – Precisa indicazione della collocazione dell'orario di lavoro – Articolazione in turni – Eccezione – Esclusione

Massima

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più